

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI PIEVE DI CADORE
STATUTO SEZIONALE

TITOLO 1°
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 – E' costituita con sede in PIEVE DI CADORE l'associazione denominata "CLUB ALPINO ITALIANO Sezione di Pieve di Cadore", fondata nell'anno 1929 e sigla " CAI Sezione Pieve di Cadore ".

L'associazione ha durata illimitata.

L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 – L'associazione è una Sezione del CLUB ALPINO ITALIANO (CAI) e fa parte del Raggruppamento Regionale Veneto (GR) del CAI. Essa uniforma il proprio Statuto allo Statuto e al Regolamento Generale del CAI.

Gli iscritti all'associazione sono di diritto soci del CAI.

La Sezione è struttura periferica del Club Alpino Italiano, di cui fa parte a tutti gli effetti, ed è soggetto di diritto privato.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 – L'associazione ha per scopo la pratica dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, la tutela del loro ambiente naturale ed antropico e la diffusione della cultura alpinistica e della montagna.

L'associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democraticità.

Art. 4 - Per conseguire gli scopi indicati all'art. 3, nell'ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI, del Raggruppamento Regionale (GR), nonché delle deliberazioni adottate dall'Assemblea dei Delegati, l'associazione provvede:

- a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
- b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche, anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti.
- c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione d'iniziativa e attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a loro propedeutiche;
- d) all'indicazione e programmazione, in accordo con le scuole del CAI competenti in materia, o all'organizzazione ed alla gestione di corsi di addestramento per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle a loro propedeutiche;
- e) alla programmazione e collaborazione con le scuole del CAI competenti in materia, per la formazione di soci dell'associazione come istruttori di alpinismo e sci-alpinismo ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui alle lett. c) e d);
- f) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano, anche attraverso la pubblicazione di riviste od altre iniziative editoriali;

- g) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente montano;
- h) alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-escursionistiche, sci-alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo e al recupero di vittime;
- i) a provvedere alla sede dell'associazione, a curare la biblioteca, l'archivio cartografico e fotografico, a costituire una dotazione di materiale alpinistico e a curare le pubblicazioni di interesse dell'associazione;
- l) a partecipare, insieme alle altre Sezioni Bellunesi, all'associazione denominata " LE DOLOMITI BELLUNESI " costituita allo scopo di promuovere attività culturali ed editoriali per la diffusione della cultura alpinistica e della montagna, con l'eventuale pubblicazione e diffusione di riviste;
- m) a collaborare, con le altre Sezioni Cadorine, nelle forme ritenute più idonee anche con l'eventuale costituzione di una associazione, per la promozione di attività culturali ed editoriali per la diffusione della cultura alpinistica e della montagna, con l'eventuale pubblicazione e la diffusione di riviste ed altre pubblicazioni. E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate, ad eccezione di quelle a loro connesse.

Art. 5 – L'utilizzo della sede sociale è disciplinato da apposito regolamento emanato dal Consiglio Direttivo. All'atto dell'insediamento di un nuovo Consiglio, viene recepito il regolamento preesistente, con la possibilità di apportarvi eventuali variazioni.
 Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con quelle del sodalizio.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 – I soci dell'associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari, familiari e giovani secondo quanto stabilito dall'art. Il comma 1 dello Statuto Generale del CAI.

Art. 7 – Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all'associazione da non meno di due anni; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L'iscrizione è personale e non trasmissibile.

Sull'ammissione decide il Consiglio Direttivo.

Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto e Regolamento Generale del CAI; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8 - L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso.

La domanda presentata nell'ultimo bimestre dell'anno, se accolta, ha effetto per l'anno successivo.

Art. 9 – Il rapporto associativo è valido per la durata dell'anno sociale.

Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi Sezione. La richiesta di trasferimento da una Sezione all'altra deve essere comunicata alla Sezione di provenienza dalla Sezione

presso la quale il socio intende iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.

Art. 10 – Il socio è tenuto a versare all'associazione:

- a) - la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera e del distintivo sociale, che gli vengono consegnati all'atto dell'iscrizione. Ad ogni socio ordinario vengono inoltre consegnate copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quello Sezionale;
- b) - La quota associativa annuale;
- c) - Il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) - Eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute di cui alle lett. b), c), d) del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l'accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l'anzianità di adesione, se non previo pagamento alla Sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate fino a disponibilità dei bollini da parte della struttura centrale. Il socio di cui sia stata accertata la morosità, perde tutti i diritti spettanti ai soci.

Art. 11 - I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle assemblee della loro Sezione ed il diritto di esercitarvi l'elettorato attivo e passivo.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio della Sezione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.

Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della Sezione.

Per i diritti, i soci benemeriti sono parificati agli ordinari. Inoltre, il socio con 25 e 50 anni consecutivi di iscrizione al sodalizio ha diritto di fregiarsi degli speciali distintivi che gli verranno consegnati dalla Sezione.

Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del CAI se non da questo autorizzate per mezzo dei suoi organi competenti, sentito comunque il Consiglio Direttivo Sezionale.

Non sono ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal CAI.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Art. 12 - Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio, che tiene un contegno contrastante con i principi informatori dell'associazione e con le regole della corretta educata convivenza, i provvedimenti previsti dal Regolamento disciplinare.

Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma degli artt. 15 e 19 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 - Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- Il Tesoriere;
- Il Segretario;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 15 - Tutte le cariche negli Organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

Le deliberazioni degli Organi Sezionali sono vincolanti nei confronti dei soci della Sezione.

Capo 1°

ASSEMBLEA

Art. 16 - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione; essa è costituita da tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.

L'Assemblea:

- elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti e i Delegati all'Assemblea Generale del CAI;
- Determina la quota associativa annuale o ratifica le relative decisioni del Consiglio Direttivo suggerite da urgenza;
- approva annualmente i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull'alienazione o sulla costituzione di vincoli e diritti sugli immobili;
- delibera sulle modificazioni da apportare allo Statuto dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto e contenuta nell'ordine del giorno.
- adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione.

Art. 17 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro il 31 marzo, per l'approvazione dei bilanci e per la nomina alle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne sia fatta richiesta motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che, almeno dieci giorni prima della data della Assemblea, deve essere esposto nella sede sociale nonché spedita a ciascun socio avente diritto al voto e affisso all'Albo Sezionale o nella bacheca ufficiale della Sezione.

Nell'avviso devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione.

Art. 18 - Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente, se l'Assemblea è convocata entro il 31 marzo e dell'anno in corso. Se l'Assemblea è convocata successivamente a tale data hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale dell'anno precedente. I minori di età possono assistere all'Assemblea.

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Le elezioni e le designazioni sono effettuate con voto libero e segreto. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione ed il voto per corrispondenza.

Art. 19 - L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta alla Commissione di verifica poteri, composta di due persone, nominata dal Consiglio Direttivo, verificare il diritto di partecipare alle votazioni.

Art. 20 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti, aventi diritto al voto.

Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al CAI.

Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli e diritti reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto, che comunque non potranno essere in misura inferiore al 20% dei soci aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea sono rese pubbliche mediante l'affissione all'Albo Sezionale per almeno quindici giorni.

Art. 21 - Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli e diritti reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto non acquistano efficacia se non dopo l'approvazione da parte del Comitato Centrale di indirizzo e di controllo.

Capo 2°

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si compone di numero undici membri eletti dall'Assemblea Generale fra i soci.

Nella prima riunione il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti:

il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere. Nomina inoltre il Segretario che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo: esso, in questo caso, non ha diritto di voto.

Art. 23 - Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili illimitatamente.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza dalla carica di quei componenti che si siano assentati per più di n°6 riunioni consecutive senza giustificato motivo.

Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti con la stessa anzianità del sostituito.

Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi a meno delle cinque unità, lo stesso si deve ritenere decaduto.

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, o di sua decadenza, il Collegio dei Revisori dei conti, entro quindici giorni, convoca l'Assemblea dei soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti assumono l'anzianità dei sostituiti.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta al mese.

Le riunioni del Consiglio Direttivo, per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o, in caso di sua mancanza o impedimento, dal Vice-Presidente, e le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti, con la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio Direttivo.

Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario e firmato da questi e da chi ha presieduto la riunione.

Art. 25 - Alle riunioni del Consiglio Direttivo il Presidente può invitare i Delegati all'Assemblea Generale del CAI ed i soci che fanno parte di Commissioni Centrali del CAI. Il Presidente può altresì invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con il consenso di questo, altri soci ed anche persone estranee, qualora lo ritenga utile o necessario.

Art. 26 - Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI. In particolare esso:

- propone il programma annuale di attività dell'associazione e predispose quanto necessario per attuarlo;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'iscrizione dei nuovi soci;
- prepone incaricati alle Commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Commissioni e Gruppi e ne coordina l'attività;
- cura l'osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e del presente Statuto;
- emana eventuali regolamenti particolari, tra cui quello previsto all'art. 5 del presente Statuto;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali.

Capo 3°

PRESIDENTE

Art. 27 - Il candidato alla carica di Presidente della Sezione al momento dell'elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità d'iscrizione alla Sezione non inferiore a due anni sociali completi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e la firma sociale, ha poteri di rappresentanza che può delegare, con il consenso del Consiglio Direttivo.

Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, firma con il tesoriere i mandati di pagamento che superino l'importo minimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

In caso d'impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice-Presidente e, in mancanza anche di questi, dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione al CAI.

Il Presidente, in caso d'urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente dirige l'Assemblea dei soci fino alla nomina del suo Presidente.

Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Capo 4°

TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 28 – Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione. Firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente; per i mandati d'importo inferiore a quello stabilito dal Consiglio Direttivo è sufficiente la firma del Tesoriere.

Art. 29 - Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell'associazione.

Capo 5°

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30 - Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall'Assemblea dei soci e rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo; nomina fra i suoi componenti un Presidente.

Art. 31 - I Revisori dei conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio verifica la regolarità della gestione finanziaria ed il bilancio consuntivo annuale, sulla scorta dei documenti contabili allegati, riferendone all'Assemblea dei soci con apposita breve relazione.

TITOLO V

COMMISSIONI E GRUPPI

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo può costituire speciali commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell'attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri e predisponendone il regolamento.

Art. 33 - Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire Gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto. Tali gruppi non hanno rappresentanza esterna né patrimonio autonomo, ma gestiscono direttamente le risorse finalizzate dalla Sezione all'attività del gruppo stesso. E' vietata la costituzione di Gruppi di non soci.

TITOLO VI

SOTTOSEZIONI

Art. 34 - Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CAI, costituire una o più Sottosezioni. La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all'approvazione del competente Raggruppamento Regionale Veneto (GR) del CAI.

Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale ma solo gestionale e non intrattengono rapporti diretti con l'Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo Statuto della Sezione, e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione stessa. In caso di scioglimento di una Sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei conti competente per territorio. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della Sezione.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 35 - Gli esercizi sociali si aprono al 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo che, vistato dal Collegio dei Revisori dei conti, unitamente alla relazione del Presidente deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Art. 36 - Il bilancio consuntivo deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell'associazione.

Dal bilancio consuntivo devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Il bilancio è a disposizione dei soci della Sezione per almeno quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 37 - I fondi liquidi dell'associazione, che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all'associazione stessa.

Art. 38 - I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione fra i soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve. In caso di scioglimento della Sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei conti del Club Alpino Italiano. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.

TITOLO VIII

CONTROVERSIE

Art. 39 - La giustizia interna al Club Alpino Italiano è amministrata su due gradi di giudizio: il primo a livello regionale, il secondo a livello centrale. Il Collegio Regionale o Interregionale

dei Provibiri è l'organo giudicante di primo grado, il Collegio Nazionale dei Provibiri è l'organo giudicante di secondo grado. Le controversie che dovessero insorgere tra i Soci o fra i Soci ed organi periferici, relative alla vita Sociale non potranno essere deferite all'Autorità Giudiziaria, né al parere o all'arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, senza che prima vengono aditi gli organi competenti a giudicare, secondo le norme procedurali stabilite dallo Statuto, da Regolamento Generale del CAI e dal regolamento disciplinare, e non si sia esaurito nei suoi possibili gradi l'intero iter della controversia relativa.

Art. 40 - Contro le deliberazioni degli Organi dell'associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e/o del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso a norma dell'art. 14 del Regolamento Generale del CAI.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41 - Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del CAI.

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea dei soci del 24 marzo 2006, verrà aggiornato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI con deliberazione del Consiglio Direttivo e ne verrà data comunicazione ai soci.